

LAVORI DI ADEGUAMENTO FABBRICATI CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO, REALIZZAZIONE STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E ADEGUAMENTO STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTO INDIFFERENZIATO IN COMUNE DI MERGOZZO

con ridotto impatto ambientale, ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale della P.A. e del Decreto del M.T.E. del 23 giugno 2022

CONTRATTO

TRA

La società ConSer V.C.O. S.p.A., di seguito Committente, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al R.I. presso il Tribunale di Verbania, REA n° VB-191791, P. IVA 01945190039, C.F. 93024180031, nella persona del direttore, ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra indicata, visti i poteri allo stesso conferiti con procura speciale rep. 2946/2013, atto Notaio Monica Gramatica in Verbania.

E

La società Sinopoli S.r.l., di seguito Appaltatore, con sede legale in Pregnana Milanese (MI), via Po n. 14, iscritta alla C.C.I.A.A. Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 12819770152, R.E.A. MI-1591567, P. IVA 12819770152, nella persona del Sig. Onofrio Sinopoli, nato a Centrache (CZ) il 10/11/1945, C.F. SNPNFR45S10C472S, per il presente atto domiciliato presso la sede societaria sopra indicata, nella Sua qualità di Amministratore Unico.

Committente e Appaltatore di seguito anche *Parte* (individualmente) o *Parti* (congiuntamente).

Premesso che

1. Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 27 del 13 marzo 2023 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori, validato in data 11 marzo 2023, nonché l'avvio della procedura di affidamento dei medesimi con procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, e ulteriormente modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021;
2. È stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, l'arch. Rosanna Capella nel ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP);
3. Vista la procedura espletata.
4. Visto che con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 56 del 19 maggio 2023, sono stati approvati i verbali di gara e l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla società Sinopoli S.r.l.
5. L'Appaltatore e il RUP hanno dato atto, nel verbale sottoscritto in data 24/05/2023, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse, allegati e documenti contrattuali

1. Il contratto regola il rapporto tra le *Parti*, le premesse e i documenti contrattuali di seguito elencati, che le *Parti* dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto e conservati presso il Committente, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono qui integralmente richiamati:
 - Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Relazioni generali e specialistiche, gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - Elenco prezzi unitari;
 - P.S.C. di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lett. h) del D.lgs. 81/2008;

- Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
 - Polizze di garanzia previste dall'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - Offerta economica.
2. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle dei documenti contrattuali, valgono le disposizioni del contratto.

Art. 2 - Condizioni generali

1. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. È dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
 - b. È in possesso, al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata del medesimo, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Appaltatore.
2. Le Parti danno atto che non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti.

Art. 3 - Oggetto del Contratto

1. Il Committente, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di adeguamento fabbricati con cambio di destinazione d'uso, realizzazione stazione di trasbordo rifiuti da imballaggi in vetro e adeguamento della stazione di trasbordo del rifiuto indifferenziato presso l'unità locale aziendale sita in località Prato Michelaccio, comune di Mergozzo.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato speciale; con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e suoi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi e assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili e utilizzabili, con tutte le reti collaudate e a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del C.C. sono escluse tutte le attività e i lavori non espressamente indicati nel contratto e nel progetto esecutivo approvato.
4. L'Appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Committente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Art. 4 - Ammontare dei lavori, importo dell'appalto e categorie di lavorazioni omogenee

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è di €. 595.958,98 (euro cinquecentonovantacinquemilanovecentocinquantotto/98), di cui €. 578.658,98 (euro cinquecentosettantottomilaseicentocinquantotto/98) per lavori ed €. 17.300,00 (euro diciassettemila trecento/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta con applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di offerta, aumentato dell'importo degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.lgs. 81/2008.
3. Il contratto si intende stipulato "A CORPO", ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare la preventivazione dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011 si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.
4. I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri di sicurezza e salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Committente negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi sicurezza allegato al contratto.
5. Si conviene che le opere dovranno essere consegnate dall'Appaltatore complete e finite in ogni loro particolare. I prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere, delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative.
6. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6 e 8 del D.P.R. 207/2010 sono:

CATEGORIE e SOTTOCATEGORIE OMOGENEE LAVORI		Incidenza %
OG 1	EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI	
A1	Allestimento di cantiere	0,53%
A2	Scavi e demolizioni	6,68%
A3	Opere in C.A.	7,13%
A4	Opere in carpenteria metallica	17,51%
A5	Pavimenti, tramezzi e rivestimenti	19,86%
A6	Opere da idraulico	3,87%
A7	Serramenti	9,28%
A8	Vasca Imhoff, tubazioni, pozzetti	2,68%
A9	Impianti elettrici	9,86%
A10	Ripristini e opere di finitura	8,20%
Totale lavori a corpo OG 1		85,62%
OS 28	IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO	
A11	Impianti termici	11,89%
Totale lavori a corpo OS 28		11,89%
A	Totale Importo Lavori (OG1+OS28) <i>soggetti a ribasso</i>	97,51%
B	Oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>	2,49%
TOTALE APPALTO (A+B)		100,00%

7. In applicazione del combinato disposto dell'art. 89, c.11, del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 248/2016, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1 – EDIFICI CIVILI e INDUSTRIALI», sono inoltre indicate le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica:

CATEGORIA	Importo Lavori	Importo Sicurezza	CLASSIFICA	Tipologia
OG 1	€ 508.100,19	€ 15.190,52	II	PREVALENTE
OS 28	€ 70.558,79	€ 2.109,48	Art. 90	Obbligo qualificazione
TOTALE	€ 578.658,98	€ 17.300,00		

Art. 5 - Osservanza di leggi e norme

1. L'appalto, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 145/2000, in quanto compatibili, è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto, nel capitolato speciale, nell'elenco prezzi unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri allegati al contratto.
2. Per quanto non previsto o non diversamente specificato è soggetto all'osservanza delle seguenti Leggi, Regolamenti e norme che s'intendono qui integralmente richiamate, conosciute e accettate dall'Appaltatore, e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Codice degli Appalti";
- Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti vigenti in regime transitorio;
- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, Testo unico della sicurezza;
- Codice Civile libro IV, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico ambiente;
- Leggi decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Leggi, decreti, regolamenti e circolari ministeriali vigenti nella regione, provincia e comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- Norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 6 - Criteri Ambientali Minimi – D.M. 23 giugno 2022 n. 256

1. Le opere e forniture di cui al presente appalto, devono essere rispondenti, ai sensi degli art. 34 e 71 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", assicurando prestazioni ambientali al di sopra della

media del settore che corrispondono, ove possibile, a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

2. Il progetto esecutivo, individua i criteri ambientali minimi da applicarsi nell'esecuzione dell'opera in oggetto e la documentazione che l'Appaltatore è tenuto a presentare per dimostrare la conformità del prodotto al requisito cui si riferisce. In fase di esecuzione dei lavori non potranno essere apportate modifiche non coerenti con la progettazione e saranno ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto esecutivo redatto nel rispetto dei C.A.M., ossia che prevedano prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

3. Qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di raggiungere gli obiettivi previsti o non siano rispettati i criteri di cui al richiamato D.M., il Committente applicherà le penali contrattuali di cui all'art. 26.

Art. 7 - Domicilio dell'Appaltatore, rappresentante dell'Appaltatore, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: via Po n. 14 – Pregnana Milanese (MI) tel. 02-93595333, mail sinopolisrl@virgilio.it, mail PEC sinopoli@pec.it.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal DL o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale ed esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni al delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere.

5. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati da imperizia o negligenza di detti soggetti, e da malafede o frode nella somministrazione o impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio o delle persone incaricate ai sensi del presente articolo, deve essere tempestivamente notificata e accompagnata dal deposito del nuovo atto di mandato.

Art. 8 - Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori - Responsabile dei lavori e Coordinatore in materia di sicurezza

1. Il Committente ha incaricato, quale Direttore dei lavori l'ing. Fabrizio Dido, iscritto all'Ordine degli Ingegneri del V.C.O. al n. 248 e concede ampio mandato personale al medesimo, quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica.

2. Il Committente ha incaricato, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, l'ing. Fabrizio Dido.

3. Ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori è l'ing. Alberto Colombo.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DEL APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 5,810% dell'importo contrattuale netto.

2. L'Appaltatore ha presentato polizza fideiussoria n. VH037337/DE stipulata con VHV Allgemeine Verisicherung AG il 31/05/2023 per l'importo di €. 34.627,60 (euro trentaquattromilaseicentoventisette/60) e si è avvalso della facoltà di riduzione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso delle seguenti certificazioni: certificazione di qualità della serie ISO 9001:2015, n. 9789/1, rilasciata da ICIM S.p.A., con scadenza il 12/03/2024 e certificazione di gestione ambientale della serie ISO 14001:2015 n. 1051A/1, rilasciata da ICIM S.p.A., con scadenza il 12/03/2024.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

5. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanza di norme e prescrizioni dei CCNL, delle leggi e regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Committente che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale delle imprese.

Art. 10 - Polizze assicurative

1. L'Appaltatore presenta le polizze riguardanti le assicurazioni previste dall'art. 103, c. 7 del D.Lgs. 50/2016:
- polizza assicurativa C.A.R. n. 1992700, stipulata con REVO Insurance S.p.A. – agenzia CAAR-Genova il 31/05/2023 a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificati:
 - Partita 1 - Opere - per €. 595.958,98 (euro cinquecentonovantacinquemilanovecentocinquantotto/98);
 - Partita 2 - Opere e preesistenze - per €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
 - Partita 3 - Opere di demolizione e sgombero - per €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
 - R.C.T. - responsabilità civile per danni a terzi - per €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), includente i seguenti rischi: a) danni a cose dovuti a rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi di appoggio o sostegni in genere; b) danni a cavi e condutture sotterranee; c) danni ambientali e di inquinamento.
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Committente.
3. Le polizze coprono l'intero periodo dell'appalto fino ad intervenuta approvazione del collaudo; le stesse devono risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere trasmesse al Committente almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.
4. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 34 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico dell'Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato.
5. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell'Appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell'Appaltatore sul Committente.

Art. 11 - Anticipazioni

1. All'aggiudicatario sarà corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione.

Art. 12 - Contabilità e pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dal Committente, mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, raggiungano, un importo non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, ciascun pagamento in acconto è determinato in base alla percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci, disaggregate eseguite

delle varie categorie di lavorazioni, sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Committente e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il DL redige la relativa contabilità; il RUP emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. Trascorso il termine fissato per l'emissione del certificato di pagamento per causa imputabile al Committente, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.

6. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e erogazione a favore dell'Appaltatore, trascorso tale termine senza che il Committente abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.

7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

8. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte del Committente, del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - all'acquisizione, se l'Appaltatore si è avvalso del subappalto, delle fatture quietanzate del subappaltatore.
- Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal DL.

9. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà, ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 1, comma 986 L. 205/2017, alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., per accertare eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

10. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 13 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Appaltatore si impegna a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

4. Il Appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e a garantire che le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Committente, all'Appaltatore e alla prefettura-U.T.G. della provincia del V.C.O., qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. L'Appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-U.T.G. della provincia del V.C.O., della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Il Committente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

7. Il contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 35, nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9-bis, L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 - Conoscenza delle condizioni di appalto

1. La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di preventivo e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, ne consenta l'immediata esecuzione.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della sua integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e completezza dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne la sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- di aver preso visione dei contenuti del capitolato d'appalto e dell'elaborato ALL. A3 - Relazione Tecnica CAM - D.M. N°256-2022 relativamente ai Criteri Ambientali Minimi richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.

5. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente contratto, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

Art. 15 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido stecco, la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, comprese prove di tenuta per le tubazioni;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti in capitolato;
- f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Committente e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso;
- g. la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Committente intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Committente, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Committente, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei a uso ufficio del personale di direzione dei lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- m. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione dei lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- o. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- p. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- q. osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- r. rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D. Lgs. 81/2008 e degli allegati allo stesso decreto;
- s. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

- t. divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente;
 - u. completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell'utile, nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi.
4. L'Appaltatore è inoltre obbligato:
- a. a intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
 - b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c. a consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d. a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Art. 16 - Custodia del cantiere

1. È a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, il cartello di cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione al mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 17 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

1. L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relativa alla tutela ambientale, all'igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei CCNL e di zona, delle leggi e regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
2. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
3. Il Committente provvede alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
 - Pagamento delle prestazioni relative alle forniture;
 - Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e/o pagamento del saldo finale;A tal fine, verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, in corso di validità e, in caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 18 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro – Piano di Sicurezza e Coordinamento – Piani Operativi di Sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'Appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d'impresa, con la conseguente elaborazione del Documento di cui all'art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza e non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal CSP e messo a disposizione da parte del Committente, ai sensi dell'art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.

6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D. Lgs. 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro il termine prescritto da quest'ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Devono inoltre essere trasmessi, nei medesimi termini, i seguenti documenti:

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs. 81/2008 e gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 81/2008 ove esistenti;
- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 81/2008 e del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008;
- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

7. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici e curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, per rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. L'Appaltatore deve assolvere tali adempimenti anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

8. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

9. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure se ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

10. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Art. 19 - Subappalto, cottimo e distacco di personale

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- OG 1: scavi e demolizioni, rimozioni, fondazioni, tubazioni, fognature, posa cartongesso, ripristini, carpenteria metallica, opere in c.a., opere in c.l.s., impianti vari, pavimentazioni, rivestimenti, opere murarie, opere idrauliche, opere da serramentista, opere di finitura varia, copertura, impianto idrico sanitario, impianti elettrici e di illuminazione, nel limite di legge del 49%;
- OS 28: impianti termici e di condizionamento, subappaltabile al 100%.

2. L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; al momento del deposito

l'Appaltatore trasmette anche la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 e il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicante l'ambito operativo del subappalto in termini prestazionali ed economici.

3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. Il Committente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
5. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
6. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.L. n. 139/1995, convertito in L. n. 246/1995.
7. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali, in seguito a verifica, sia dimostrata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. L'Appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
9. L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È inoltre responsabile in solido dell'osservanza di tali norme da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
10. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, verificata dalla Cassa Edile.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentiti il direttore dei lavori e/o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
13. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.
14. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive. L'Appaltatore deve curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
15. L'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto o del cottimo,

a norma dell'articolo 2359 C.C. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

16. Il DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal contratto.

17. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

18. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

19. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e oneri dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata, nonché dei danni che dovessero derivare, al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari, derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi.

20. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

21. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

22. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, L'Appaltatore si obbliga inoltre a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non si configurano come attività in subappalto, per le loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a. affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per cui occorre effettuare comunicazione alla S.A.;
- b. affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla GURI n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c. prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, con esclusione delle attività e lavorazioni costituenti parte dell'appalto svolte a favore del Committente. I relativi contratti sono depositati alla S.A. prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

23. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti dei subappaltatori.

24. Il Committente non procederà all'emissione dei certificati di pagamento né del certificato di regolare esecuzione se l'Appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo. In ogni caso, i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83 e 84 sono rilasciati all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

25. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

26. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco, indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

27. La comunicazione deve indicare le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se queste non emergono dal contratto tra le parti di cui sopra.

28. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

SEZIONE III – GESTIONE DEI LAVORI

Art. 20 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto. ConSer V.C.O. si riserva procedere in via d'urgenza con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'Appaltatore deve trasmettere al Committente prima dell'inizio dei lavori:
 - la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
 - dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
 - nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
 - nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
 - attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. n. 81/2008;
 - elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
 - copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
 - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007, assolta almeno il giorno prima della assunzione;
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. L'obbligo di trasmissione di cui al presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza.
6. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 (quindici) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al capitolato.
7. L'Appaltatore è tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, a iniziarli, proseguendoli secondo il programma operativo di esecuzione da lui redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla consegna dei lavori, eventualmente prorogati.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile al Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore all'1% del valore del contratto, la richiesta di pagamento è inoltrata – pena decadenza – entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, per un importo pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma per il periodo di ritardo, calcolato dalla notifica dell'istanza di recesso e sino al giorno di effettiva consegna.
9. Oltre a quelli definiti nel presente articolo, nessun altro indennizzo o compenso spetta all'Appaltatore.

Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180** (cento ottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dal Committente, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di

forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del medesimo ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

4. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione dei lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta l'ultimazione dei lavori.

6. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

7. Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dal Committente, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore predispose e consegna alla direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, riportante, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il cronoprogramma predisposto, deve essere approvato dalla direzione dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento, trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata, il

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erranee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempienze o ritardi del Committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Committente, o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all'Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente, integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della DL provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.

Art. 24 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità ivi previste. Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.
2. Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, il Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti. La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.
3. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Qualora si verificino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore sarà dovutamente risarcito conformemente ai criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del D.M. 49/2018, se applicabili.
7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per

effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

9. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 25 - Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., almeno 15 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali.
2. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile al Committente.
3. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel periodo di proroga resta a carico dell'Appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art. 26 - Penali e premio di accelerazione

1. L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre ai termini fissati dal presente contratto e accettati con la sua sottoscrizione, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e richiamati gli artt. 1382 e 1384 C.C., deve rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale pecuniaria pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori. Raggiunta tale percentuale il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. dell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi;
 - b. dell'inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all'Appaltatore;
 - c. della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d. del rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - e. del rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all'art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
3. La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche nel caso in cui non siano rispettati i criteri presenti nel richiamato D.M. n. 256/2022 [CAM], nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori di cui si tratta, a seguito di irregolarità accertate e per ogni giorno intercorrente tra la formale messa in mora o ordine di servizio per il ripristino da parte del direttore dei lavori e l'effettivo adeguamento delle opere, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori.
6. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche prima della redazione del conto finale ove ne ricorrano le condizioni.

7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di conferma, da parte dello stesso, del certificato di regolare esecuzione.
8. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
9. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
10. In ragione del particolare interesse del Committente all'ultimazione anticipata delle opere relative all'adeguamento con cambio di destinazione d'uso dell'edificio 1, se la predetta ultimazione finale avverrà in anticipo rispetto al termine, previsto nell'elaborato ALL. C7 – Cronoprogramma, di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, con esecuzione conforme alle obbligazioni assunte, all'Appaltatore sarà riconosciuto un premio di accelerazione, determinato nel seguente modo:
- pari al 40% del ribasso offerto, da applicarsi alle sole opere riguardanti l'edificio 1, nel caso le attività siano ultimate dall'Appaltatore con 10 giorni naturali consecutivi di anticipo;
 - pari all'80% del ribasso offerto, da applicarsi alle sole opere riguardanti l'edificio 1, nel caso le attività siano ultimate dall'Appaltatore con 20 giorni naturali consecutivi di anticipo.
11. Per quanto sopra, il premio di accelerazione di cui al punto a) verrà riconosciuto nel caso l'ultimazione delle opere relative all'adeguamento con cambio di destinazione d'uso dell'edificio 1 avvenga dopo 80 giorni naturali consecutivi dalla consegna, mentre il premio di accelerazione di cui al punto b) quando l'ultimazione delle suddette opere avvenga dopo 70 giorni naturali consecutivi dalla consegna.

Art. 27 - Verifiche e contestazioni - Riserve dell'Appaltatore

- Il direttore lavori effettua le verifiche conformemente ai contenuti del D.M. 49/2018 e riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito ad eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del R.U.P. delle penali di cui al precedente art. 26, ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti.
- Il direttore lavori impartisce all'Appaltatore le disposizioni, le istruzioni operative, tramite comunicazioni o ordini di servizio in forma scritta e con trasmissione tramite strumenti informatici, che devono indicare le ragioni tecniche e le finalità perseguite. Lo stesso è tenuto a redigere processi verbali di accertamento dei fatti e relazioni. Tutti i documenti e atti di cui al presente comma devono essere tempestivamente inviati al R.U.P.
- L'applicazione della penalità o l'addebito di costi sarà comunque conseguente a formale contestazione relativa all'inadempienza, formulata dal DL o dal R.U.P., redatta in forma scritta e trasmessa tramite mail PEC.
- L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore lavori, del coordinatore per la sicurezza o del R.U.P., senza poter sospendere o ritardare il regolare andamento dei lavori; con riferimento alle contestazioni sollevate o agli ordini impartiti, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, redatte in forma scritta e trasmesse tramite strumenti informatici.
- Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.
- Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.
- Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell'ordine firmata e restituita dall'Appaltatore.
- In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

9. Il R.U.P., nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni, individuando in maniera chiara le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore o accogliendo le medesime, se ritenute fondate. Nel caso in cui l'Appaltatore non espliciti le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

10. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo; anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile.

11. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo, è prevista la competenza del giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

12. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dal Committente, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

13. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

14. Ai fini della risoluzione del contenzioso con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, il Committente applica il disposto dell'art. 205 e segg. del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 28 - Varianti

1. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento del Committente e sono ammissibili nei seguenti casi:

- se, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
- per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per la S.A. notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

Devono, inoltre, essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

In caso di subentro all'Appaltatore, qualora all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del Codice.

3. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 35;
- il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

4. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente articolo, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL e/o senza preventiva autorizzazione del R.U.P.
6. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
8. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al contratto, qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
9. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall'Appaltatore, le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra il Committente e l'Appaltatore.
10. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani operativi.

Art. 29 - Nuovi prezzi

1. Tutte le variazioni eventuali sono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Ove debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 30 - Clausola di revisione dei prezzi

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, dell'art. 6, lett. d) del D.lgs. 286/2005, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 21/2022 e dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
2. Prima della stipula del contratto il R.U.P. e l'Appaltatore attestano, con verbale da entrambi sottoscritto, il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento al corrispettivo offerto dall'Appaltatore.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 % rispetto al prezzo complessivo di contratto, iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla Committente né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.
4. Il R.U.P., supportato dal Direttore lavori, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, specifiche rilevazioni Istat, nonché delle eventuali indagini di mercato effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori ecc.
5. Sulle richieste avanzate dall'Appaltatore la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.
6. È comunque stabilito che, sino al 31/12/2023, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione nel valore dei beni/servizi, che determini un aumento o diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura superiore al 10% e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'Appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione a equità o una revisione del prezzo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.
7. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario, non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
8. Avendo l'Appaltatore iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

9. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 31 - Presa in consegna anticipata e utilizzo delle opere realizzate

1. Il Committente può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010.
2. Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, ragione o causa, e non può reclamare compensi di sorta.
3. Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.
4. L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dal Committente prima del certificato di regolare esecuzione; egli però risponde fino all'approvazione certificato di regolare esecuzione di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.
5. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

Art. 32 - Conto Finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
2. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le eventuali riserve iscritte dall'Appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
4. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile al Committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
5. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita dal D.Lgs. 231/2002.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, C.C., fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all'art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 33 - Termini per il collaudo – regolare esecuzione

1. Per il presente contratto, in quanto di importo pari o inferiore a 1 milione di euro il Committente si avvale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della facoltà di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

SEZIONE V – FATTI del CONTRATTO

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare, il cessionario è tenuto a indicare il CIG e a effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 35 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Committente, qualora l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi del contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 4, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all'Appaltatore di rimediare all'obbligazione inadempita.
3. Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto e automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
 - a. superamento dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale per una percentuale superiore al 10%, da computare sul valore totale di contratto, al netto di IVA;
 - b. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 8 e 9;
 - c. violazioni delle norme in materia fiscale, di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice;
 - d. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;
 - e. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l'esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento dei lavori;
 - f. rilevata grave incapacità o impossibilità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni del contratto;
 - g. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
 - h. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
 - i. quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - j. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.
4. Il Committente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a. decadenza del possesso dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - c. sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
 - d. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto può cessare, quando:

- a. L'Appaltatore avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
 - b. la Committente ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - c. il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 106, comma 8.
6. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'Appaltatore mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art. 7 e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul contratto alla data di invio della diffida stessa.
7. In caso di risoluzione del contratto, le somme dovute dall'Appaltatore in favore del Committente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
- a. danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Committente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Committente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento dell'Appaltatore;
 - b. tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Appaltatore;
 - c. le penali maturate e non pagate a carico dell'Appaltatore.
8. Contro la decisione di risoluzione adottata dal Committente è data facoltà all'Appaltatore di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede il Committente.
9. L'Appaltatore, qualora il Committente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto, tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Committente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile unico del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata rup@pec.conservco.it del Committente e deve contenere l'inadempimento contestato, nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
10. Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma, il Committente deve corrispondere all'Appaltatore:
- a. i costi sostenuti o da sostenere dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di sub-fornitura;
 - b. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del residuo del contratto.
11. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Committente e l'Appaltatore provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere o al provvedimento del Committente che dichiara la risoluzione del contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

Art. 36 - Forma del contratto e spese contrattuali

1. Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
2. Il contratto, ancorché redatto nella forma della scrittura privata, è soggetto all'imposta di bollo, fin dall'origine in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
3. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le Parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Art. 37 - Privacy ed accesso agli atti

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura di affidamento. L'informativa integrale è disponibile al seguente link <http://www.conservco.it/it/privacy-policy>.

Art. 38 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Appaltatore

Il Committente
ConSer V.C.O. S.p.A.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Il Sottoscritto ing. Alberto Colombo, nella Sua qualità di Direttore di ConSer V.C.O. S.p.A., visto l'art. 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, DICHIARA che l'imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il mittente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01211200963862, 01211200963851, 01211200963840, 01211200963839, 01211200963828, 01211200963919, 01211200963908, 01211200963896, 01211200963885, 01211200963874, 01211200963817, 01211200963806, 01211200963794.

Il Committente
ConSer V.C.O. S.p.A.